

Publicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 ottobre 2012, n. 217, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità”. (GU n. 289 del 12-12-2012)

Con l'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, l'articolo 177 del codice della strada è stato modificato, aggiungendo tra i veicoli che possono far uso congiunto dei dispositivi di segnalazione supplementare al fine dell'esecuzione dei servizi in emergenza, anche le autoambulanze e i mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, dei quali non erano conosciuti i riferimenti normativi relativi alla classificazione e alle caratteristiche costruttive e funzionali.

A questi veicoli è concesso l'uso dei predetti dispositivi nell'espletamento dei servizi urgenti d'istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo decreto, secondo quanto previsto nel 2010, deve inoltre disciplinare le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità e la documentazione che deve essere esibita all'atto di controllo da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero anche in un tempo successivo. A questo ha provveduto il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 9 ottobre 2012, n. 217.**

Si rammenterà come qualcosa di simile sia già avvenuto per gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile, per i quali si è resa necessaria la specifica individuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹. In proposito, si evidenzia che in occasione dell'inserimento nell'articolo 177 del codice della strada dei veicoli adibiti ai servizi di protezione civile, a opera del 5° comma dell'articolo 8 del decreto legge n. 172 del 2010, convertito nella legge n. 210 del 2010, è stata opportunamente modificata anche la rubrica di tale articolo, mediante l'aggiunta delle parole “*di protezione civile*”; al contrario, si rappresenta come ciò non sia avvenuto in occasione dell'ultimo inserimento dei veicoli in servizio di soccorso degli animali e di vigilanza zoofila.

Inoltre, il nuovo periodo inserito nel 1° comma dell'articolo 177 prevede che con il medesimo decreto siano disciplinate anche le condizioni in base alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente anche successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui al 1° comma dell'articolo 12 del codice della strada.

Tra l'altro, analogamente a quanto già avvenuto con i veicoli adibiti ai servizi di protezione civile, molti dei quali erano già muniti di dispositivi supplementari molto prima dell'intervento legislativo e dell'emanazione dei decreti ministeriali, anche in quest'ultimo caso, il Legislatore ha introdotto nella normativa nazionale una possibilità di fatto già autonomamente garantita da alcuni uffici della Motorizzazione civile, mediante l'immatricolazione di veicoli per trasporti specifici di “animali infermi” muniti di dispositivi acustici e visivi, talvolta amovibili. Inoltre, in sede di tale immatricolazione “atipica” è stata anche prevista, mediante esplicita indicazione nella carta di circolazione nonostante l'assenza di una previsione legislativa, la possibilità di utilizzo di tali dispositivi in casi urgenti di pericolo².

Segue l'immagine raffigurante la dicitura riscontrata nelle carte di circolazione dei suddetti veicoli.

¹ Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 ottobre 2010, recante Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile

² In tal senso, Luca Tassoni, su www.vigilaresullastrada.it

FURGONE ATTREZZATO PER TRASP. SPECI-
FICO DI ANIMALI INFERMI, MUNITO DI
DISPOSITIVI ACUSTICI E VISIVI ANOVI-
BILI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN
CASI URGENTI DI PERICOLO.

Questi nuovi mezzi di soccorso sono stati definiti dal regolamento “autoambulanze veterinarie” e sono classificati come veicoli per uso speciale, ai sensi della direttiva 2007/46/CE; essi sono destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità, secondo le previsioni dell’articolo 6 del decreto ministeriale (vedi *infra*) e sono dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto³; per questo devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato 1 al regolamento (vedi *infra*). Le autoambulanze veterinarie sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o a nome di imprese che esercitano, quale attività principale, il trasporto od il soccorso di animali, esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate in servizio di noleggio con conducente.

Caratteristiche delle autoambulanze veterinarie

Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2; La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto definito dalla normativa vigente per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

Dotazioni

Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:

- di 2 estintori: uno in cabina e l’altro nel comparto sanitario.
- di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;
- di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d’accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
- del compartimento sanitario

Compartimento sanitario

Il vano sanitario deve essere confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile (è ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta

³ Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché le disposizioni di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

anche con vetri purchè di sicurezza) destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessità. Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti a usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione. Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili.

Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

- lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
- larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
- altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.

Dispositivi supplementari

Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

Colori e insegne

Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale la scritta "AMBULANZA VETERINARIA" dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Altri veicoli

Tuttavia, l'articolo 177 del codice della strada e il regolamento in commento si applica anche alle attività di vigilanza zoofila o di protezione animale svolte con veicoli di categoria M1 o N1, da chiunque svolte, nello svolgimento di servizi urgenti di istituto e ai veicoli delle medesime categorie in disponibilità degli enti proprietari o concessionari delle autostrade, ove utilizzati per il recupero di animali che possono costituire pericolo per la circolazione stradale.

Immatricolazioni

I veicoli possono essere immatricolati a uso proprio, per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro, ovvero, ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonché dell'articolo 244 del regolamento del codice della strada, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

Questi veicoli possono essere immatricolati a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila⁴; a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di

⁴ Esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila.

Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁵; a nome di imprese che esercitano, quale attività principale, il trasporto od il soccorso di animali; a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto⁶; infine, a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade⁷.

Tali soggetti devono disporre di detti veicoli a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio, ovvero anche a titolo di comodato, locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, codice della strada. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni è ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli nella disponibilità del locatario, nel caso di guasto meccanico, furto o incendio, ovvero nella ricorrenza di situazioni di caso fortuito o forza maggiore. Il veicolo locato senza conducente deve essere utilizzato per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Quando si verificano le condizioni per l'intervento in emergenza e la documentazione

Quando un animale presenta i sintomi riconducibili a questi stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio;

è riconosciuto lo stato di necessità che giustifica l'intervento o il trasporto in situazione di emergenza.

Allo scopo di consentire il controllo da parte degli organi di polizia stradale, i conducenti delle autoambulanze veterinarie sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario, che può essere prodotta anche successivamente su richiesta di tali organi, ai sensi dell'articolo 180, comma 8, da ottemperarsi entro 30 giorni dalla notifica dell'invito.

Modalità di impiego dei sistemi supplementari di allarme

Quando il trasporto dell'animale ferito è effettuato con veicoli condotti da privati, è consentito l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica, in deroga alle limitazioni imposte dall'articolo 156 del codice della strada.

I conducenti delle autoambulanze veterinarie possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso o il trasporto di animali verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, ma solo quando il soccorso o il trasporto è stato richiesto da un medico veterinario. È prevista anche una sorta di sanatoria, quando la condizione di necessità è certificata a posteriori da un

⁵ Esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila.

⁶ Esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto.

⁷ Esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale

medico veterinario. Possono utilizzare detti dispositivi anche i conducenti dei veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1, nella disponibilità di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila, esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti tali attività.

I dispositivi in parola di cui sono muniti i veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1, nella disponibilità di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ma a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività di protezione animale.

Infine, possono utilizzare i dispositivi supplementari i conducenti dei veicoli della categoria internazionale M1 o N1 nelle disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade quando impiegati per il recupero di animali che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale e quindi in stato di necessità.

(Circ. 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)

LE NUOVE REGOLE (Circ. del Ministero dell'interno 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/10310/10/101/3/3/9)

- Anche nell'attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli equiparati alle ambulanze o di mezzi di soccorso potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. Spetterà a specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilire le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi.
- Le condizioni e la documentazione necessaria per comprovare lo stato di necessità (ex articolo 4 legge 689/81) allorché viene effettuato da privato un trasporto di animale in gravi condizioni di salute sarà disciplinato con il medesimo decreto.

COSA È CAMBIATO

- Viene introdotta la possibilità di utilizzare i dispositivi supplementari di emergenza (sia acustici che visivi) anche per i conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso impiegati nell'attività di recupero di animali che versano in gravi condizioni di salute o siano impegnati in servizi urgenti di vigilanza zoofila. L'articolo in esame caratterizza una autonoma ipotesi di stato di necessità quando il trasporto di animale che versa in gravi condizioni di salute è effettuato da privato cittadino. In tali casi, all'atto del controllo di polizia stradale, occorrerà prendere visione di apposita documentazione oggetto di emanando decreto ministeriale

Con la modifica apportata all'art. 177 C.d.S e l'integrazione all'art. 189 C.d.S. si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.

In conseguenza delle predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.

La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l'esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.